

MODALITA' DI ATTUAZIONE LIMITI DI SPESA

ART. 1 COMMI 590 – 600 LEGGE 160/2019

Introduzione

La Legge di bilancio per l'anno 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di spese per acquisizioni di beni e servizi e spese informatiche che hanno effetti sui bilanci camerali a partire dall'esercizio 2020.

In particolare, i commi da 590 a 602 prevedono, a fronte di una semplificazione del quadro delle misure di contenimento attraverso l'abrogazione di tutta una serie di normative precedenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica (con esclusione di quelle relative al personale), l'istituzione, a decorrere dall'esercizio 2020, di un unico limite di spesa legato al valore medio delle spese effettuate per acquisti di beni e servizi nel triennio 2016-2018 come risultanti dai bilanci approvati.

Oltre a tutto questo, c'è anche la previsione di un versamento aggiuntivo pari al 10% rispetto all'importo pagato sulla base delle normative abrogate.

Inoltre, i commi 610-612 stabiliscono, per il triennio 2020-2022, un risparmio del 10% della spesa per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017; limite che individua una categoria di spesa al momento non facilmente identificabile all'interno degli attuali bilanci delle Camere di commercio e sul quale sono ancora attese opportune indicazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'articolo 1 comma 597 della citata Legge di bilancio dispone che *“La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600”*.

I nuovi limiti di spesa

La legge di bilancio per l'anno 2020 prevede che agli Enti di cui al comma 2, dell'art. 1 della Legge n. 196/2009 (e, quindi, anche alle Camere di Commercio) a decorrere dal 1° gennaio 2020, cessano di applicarsi le norme di cui all'allegato A¹ del comma 590, dell'art. 1 della L. 160/2019 e introduce un limite alle spese per l'acquisto di beni e servizi pari al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risulta dai bilanci consuntivi approvati.

Il successivo comma 594, dell'art. 1 della L. 160/2019 dispone che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, il versamento al bilancio dello Stato è rideterminato in misura pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, in applicazione delle norme abrogate, incrementato del 10%. Restano in vigore le norme di contenimento non rientranti nel citato allegato A) alla L. 160/2019.

Il Legislatore specifica che, per gli Enti in contabilità civilistica come la Camera di Commercio di Prato, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi da prendere in considerazione per il calcolo, devono essere individuate con riferimento al conto economico del bilancio d'esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e corrispondono ai totali delle voci: B6), B7) e B8).

Successivi chiarimenti in merito sono stati formulati prima dal Ministero dello Sviluppo Economico con **nota prot. n. 88550 del 25/03/2020** che, richiamando la precedente nota prot. n. 148213 del 12/09/2013 allegato n. 4, conferma l'esclusione dall'assoggettamento al limite degli oneri sostenuti direttamente per

l'attività promozionale (voce B7, lett. a) e, successivamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 9 del 21/04/2020 la quale specifica che:

1. nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito nel 2020, in presenza di un aumento dei ricavi o delle entrate accertate nell'esercizio 2019 rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018 (comma 593, art.1 della L. 160/2019);
2. in considerazione della situazione straordinaria d'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione da COVID-19 le spese sostenute nel 2020 per dare attuazione ai numerosi provvedimenti normativi resisi necessari in materia sono escluse dal calcolo del limite. A tal fine è stato creato apposito conto in bilancio per la contabilizzazione di dette spese.

Il limite di spesa complessivo per l'anno 2020 è determinato dalla somma dei limiti di spesa delle preesistenti Camere di Commercio, così come evidenziati nei documenti di bilancio al 30 settembre 2020, per un totale di **1.267.385**.

In particolare la preesistente Camera di Commercio di Pistoia evidenziava, nell'apposito allegato alla Relazione sulla Gestione del Bilancio di esercizio al 30.09.2020 approvato con delibera di Consiglio n. 2/21, un limite di spesa pari a **Euro 614.595**. La preesistente Camera di Commercio di Prato evidenziava, nell'apposito allegato alla Relazione sulla Gestione del Bilancio di esercizio al 30.09.2020 approvato con delibera di Consiglio n. 3/21, un limite pari a **Euro 652.790**.

Ai fini della verifica del rispetto di detto limite, le corrispondenti voci B7 lettere b), c) e d) e B8) del prospetto del D.M. del 27/03/2013 oggetto della riduzione di spesa ex L. 160/2019 (nessun conto di budget è imputabile alla voce B6) aggiornate con i valori al 31 dicembre 2020 evidenziano che a tale data l'ammontare delle spese ricomprese nel limite di cui trattasi ammontano a complessivi **Euro 1.003.877** (al netto delle spese sostenute per l'emergenza COVID) così determinati:

a) spese al 30.09.2020 ex Camera di Pistoia	333.550
- spese emergenza COVID	- 6.407
b) spese al 30.09.2020 ex Camera di Prato	431.667
- spese emergenza COVID	- 3.649
c) spese 1 ottobre – 31 dicembre Camera PT-PO	252.071
- spese emergenza COVID	- 3.355
a)+b)+c) al netto delle spese emergenza COVID	1.003.877

Stante che il limite di spesa è determinato in euro 1.267.385 e la spesa totale è di euro 1.003.877, la norma di contenimento della spesa pubblica di cui alla L. 160/2019 è pienamente rispettata, senza dover ricorrere alla verifica di maggiori proventi così come sarebbe consentito dalla citata Legge di Bilancio.

Verifica del versamento al bilancio dello stato anno 2020

Come già ricordato, l'art. 1 comma 594 della L. 160/2019 procede, all'allegato A), a riorganizzare il quadro normativo della "Spending review" abrogando alcune norme, senza tuttavia annullarne gli effetti economici e finanziari sul bilancio.

La norma richiamata, infatti, prevede già dal 2020 il versamento di una maggiorazione del 10% calcolata sugli importi dovuti nel 2018 in relazione alle norme abrogate ed elencate nel citato allegato A):

	Pistoia	Prato
a) applicazione norme di cui all'allegato A	euro 157.852,29	euro 217.187,94

Modalità di attuazione Limiti di Spesa - Relazione sulla Gestione

b) maggiorazione del 10%	euro 15.785,23	euro 21.718,79
totale da versare in applicazione L. 160/2019	euro 173.637,52	euro 238.906,74

A questo si devono aggiungere i "limiti" di spesa disposti da ulteriori norme non disapplicate dalla citata legge di bilancio, ove ricorrano i presupposti; nel caso della Camera di Prato permane l'obbligo di applicazione dell'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 che va a sommarsi a quanto sopra determinato:

c) applicazione art. 6 comma 14 D.L. 78/2010	euro 2.490,25	euro 2.352,42
totale complessivamente versato entro il 30/6	euro 176.127,77	euro 241.259,16

ⁱ ALLEGATO A (articolo 1, comma 590 Legge di Bilancio per l'anno 2020)

- Articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- Articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 1996, n. 662;
- Articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 61, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 6, commi 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 21, e articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- Articolo 21, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- Articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Articolo 5, comma 14, e articolo 8, commi 1, lettera c), 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Articolo 1, commi 321 e 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Articoli 19, comma 3, lettera c), e 22, commi 6 e 9, lettere d) e f), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Articolo 1, commi 305, 307 e 308, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;
- Articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.